Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Lunedì, 14 ottobre 1935 - ANNO XIII — Numero 240

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso la Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo Piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, *limitatamente a quelle a pagamento*, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento „ nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 settembre 1935-XIII, n. 1764.
Radiazione di alcuni sommergibili dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi sommergibili « Giacomo Nani », « F 6 », « F 13 », F 20 », « N 3 », « N 4 » e « N 6 » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° agosto 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1935 Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 24. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.
Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, recante autorizzazione al Governo del Re a riformare le norme legislative relative all'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Campo di applicazione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1.

È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette:

1° ad opifici nei quali si fa uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa;

2° a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a pressione soggetti a sorveglianza o controllo ai sensi del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, per il controllo della combustione, destinati a scopo industriale, commerciale o agricolo, escluso sempre il caso che le macchine o gli apparecchi siano destinati soltanto ad uso domestico.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria, anche quando non ricorrano i casi di cui ai precedenti nn. 1 e 2, per le persone suindicate le quali siano addette ai lavori;

3° di costruzione, manutenzione o demolizione edilizia, comprese le strade e le opere pubbliche, il bonificamento idraulico, le opere murarie e i drenaggi in galleria ricorrenti nelle sistemazioni delle frane o dei bacini montani, nonchè di produzione del cemento, della calce, del gesso e dai laterizi;

4° di costruzione, manutenzione o riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, e al loro esercizio;

5° di produzione, trasformazione o distribuzione di gas, acqua ed elettricità, comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

6° di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

7° della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale e aerea eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

8° di produzione, trattamento e applicazione di materie esplodenti, infiammabili, corrosive e caustiche;

9° di carico e scarico;

10° della pesca esercitata con navi munite di carte di bordo o con galleggianti azionati da macchine di potenza superiore a dodici cavalli, nonchè della pesca, comunque esercitata, delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno e della vallicultura e mitilicultura;

11° di taglio o riduzione di piante e trasporto di esse, esclusi quei lavori di taglio o riduzione di piante, che, rientrando in quelli inerenti alla normale coltivazione del fondo, sono compresi nell'assicurazione disciplinata dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

12° degli alti forni, delle fonderie e degli stabilimenti meccanici, metallurgici e siderurgici in genere e di costruzioni navali, comprese le demolizioni e riparazioni di navi o natanti, nonchè le operazioni di recupero di questi e del loro carico;

13° delle concerie;

14° delle vetrerie e delle fabbriche di ceramica;

15° delle miniere, cave, torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte;

16° dei pubblici macelli;

17° per la estinzione di incendi;

18° per il servizio di salvataggio;

19° per il servizio di vigilanza privata, esclusi i dipendenti da aziende agricole e forestali i quali sono soggetti al precitato decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450.

Art. 2.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.

Art. 3.

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente decreto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Art. 4.

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Non ostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane altresì la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

Le disposizioni dei due comma precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro un anno dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto di questo decreto, è liquiditata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma del titolo IV.

Agli effetti dei precedenti comma sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui allo art. 49.

Art. 5.

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare allo istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49.

Le sentenza che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

L'istituto può esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova deve raccogliersi nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia.

TITOLO II.

I datori di lavoro.

Art. 6.

Sono considerati datori di lavoro gli imprenditori che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone fra quelle indicate nel titolo III.

Nei lavori eseguiti per concessione o per appalto, sono considerati datori di lavoro gli appaltatori o i concessionari, anche se il lavoro sia effettuato per conto dello Stato, di Provincie, di Comuni o di pubblici stabilimenti.

Sono inoltre considerati datori di lavoro coloro che occupano direttamente e per proprio conto le anzidette persone nei modi previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 1, o eseguono direttamente e per proprio conto alcuno dei lavori previsti dalla restante parte dello stesso art. 1 quando, in questo ultimo caso, le persone occupate siano più di cinque, e qualunque sia il numero delle persone occupate, se si tratta di lavori di costruzioni edilizie eseguite con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, di scavo di fondazioni, pozzi e simili, con o senza uso di mine.

Per i lavori di cui al n. 2 dell'art. 1 sono considerati datori di lavoro coloro che esercitano le macchine o che le fanno esercitare da loro incaricati.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima sono considerati datori di lavoro gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 7.

La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.

Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sui salari, sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente decreto, è punito con l'ammenda sino a lire diecimila.

Art. 8.

I datori di lavoro soggetti al presente decreto debbono denunciare all'istituto assicuratore prima dell'inizio dei lavori la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella annessa al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

I datori di lavoro debbono altresì denunciare all'istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo di pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

Non sono tenuti alla prima denuncia di esercizio di cui nel primo comma i datori di lavoro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno contratti in corso con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro, o con le Casse di cui all'art. 48. I predetti datori di lavoro sono tuttavia obbligati a fare la denuncia delle eventuali modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione.

Art. 9.

L'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto, secondo le disposizioni del precedente articolo, alla denuncia dei lavori, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso il detto termine, senza che sia stato presentato ricorso a sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato corporativo nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato corporativo l'istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero delle corporazioni; ma il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta la azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero delle corporazioni.

Tale azione pel datore di lavoro è subordinata alla prova che siano state adempiute le disposizioni già emanate dalla autorità amministrativa con l'effettivo pagamento dei premi e delle somme eventualmente dovute ai termini dell'art. 13.

Per il procedimento innanzi l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme stabilite nel titolo VI in quanto applicabili. La competenza territoriale è peraltro determinata dal luogo dove, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero delle corporazioni, salva sempre l'azione innanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dei due comma precedenti.

Art. 10.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente decreto debbono tenere regolarmente le registrazioni stabilite nel regolamento.

Art. 11.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ebbe notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente decreto, deve nel termine di due giorni dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante all'istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 12.

Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli articoli 21 e 22, il datore di lavoro è obbligato a dare all'istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle mercedi che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Gli incaricati dell'istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille, salvo che non si tratti di reato più grave.

Art. 13.

I datori di lavoro che non adempiono l'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi degli articoli precedenti, sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecento quando le persone da essi dipendenti, comprese nello obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire duemila quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire diecimila quando i dipendenti sono più di cento.

Indipendentemente dal procedimento penale i datori di lavoro sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo dall'inizio dei lavori fino alla data di presentazione della denuncia.

I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall'istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle mercedi o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono

tenuti a versare all'istituto, oltre il premio o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sulla ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

I datori di lavoro che omettono le denuncie di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione, a norma del secondo comma dell'art. 8, e alle prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle mercedi loro corrisposte o dovute, in modo da determinare la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza.

Art. 14.

I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza preveduta nell'articolo precedente, incorrono nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dai comma medesimi, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle indennità liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti ai quali le inadempienze si riferiscono. Ai fini delle disposizioni del presente comma si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alla tabella di cui all'art. 49.

Art. 15.

Su ricorso del datore di lavoro il Comitato esecutivo dello Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro od i competenti organi degli altri istituti assicuratori, valutate le circostanze del caso, possono ridurre le somme dovute all'Istituto assicuratore a titolo di penale ai termini dei precedenti articoli.

Art. 16.

I crediti dell'istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione, e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli articoli 13 e 14, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dello art. 67, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore dello stesso grado rispetto ai crediti dello Stato, di cui all'art. 1957 del codice civile e all'art. 773 del codice di commercio, ai quali sono tuttavia posposti.

I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro associati alle Casse di cui al n. 1 dell'art. 48 sono privilegiati sulle navi, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado secondo stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, concernente modificazioni al codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, convertiti rispettivamente nelle leggi 31 dicembre 1928, n. 3055, e 17 dicembre 1931, n. 1600. Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

I datori di lavoro appartenenti alle sezioni di categoria previste dal R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, e quelli associati alle Casse di cui all'art. 48, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dal presente decreto nei confronti delle rispettive sezioni di categoria o Casse.

Art. 17.

Le somme dovute per i crediti di cui al precedente articolo sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto sarà stabilito con le norme di attuazione del presente decreto. Con le stesse norme di attuazione sarà provveduto a regolare l'accertamento dei crediti e la formazione dei ruoli di esazione.

I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato corporativo della circoscrizione dove si svolge il lavoro, ed in seconda istanza del Ministero delle corporazioni.

I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro trenta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro trenta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato corporativo.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo: tuttavia l'Ispettorato corporativo e il Ministero delle corporazioni in sede di esame del ricorso possono sospendere l'esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa e siano state corrisposte le somme inscritte a ruolo salvo che vi sia stata esecuzione e questa sia rimasta infruttuosa. L'autorità giudiziaria disponendo il rimborso di quanto sia stato corrisposto dal datore di lavoro o di parte di tale importo condannerà l'istituto assicuratore agli interessi nella misura del saggio legale in materia civile a decorrere dalla domanda giudiziale.

Riguardo l'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei comma quinto e settimo dell'art. 9.

TITOLO III.

Le persone assicurate.

Art. 18.

Sono compresi nell'assicurazione:

1° coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, anche se con compartecipazione agli utili o al prodotto;

2° coloro che, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri, purchè la loro retribuzione, ragguagliata a mese, non superi le lire ottocento;

3° gli apprendisti, con o senza salario, che partecipano alla esecuzione del lavoro. Sono considerati tali agli effetti del presente decreto i minori degli anni diciotto.

I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze sono compresi tra le persone assicurate.

Sono altresì compresi tra le persone assicurate i soci delle cooperative.

Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima sono comprese nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili o al prodotto.

Art. 19.

Le persone indicate nel quarto comma dell'art. 18 hanno diritto alle prestazioni stabilite nel titolo IV anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolati o per raggiungere la loro residenza nel caso in cui

l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi motivo in altra località, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno essi non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.

Art. 20.

L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatta la denuncia ai termini dell'art. 11, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ebbe notizia dell'infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

TITOLO IV.

Le prestazioni dell'assicurazione.

Art. 21.

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

1° un'indennità giornaliera per la inabilità temporanea;
2° una rendita per la inabilità permanente;
3° una rendita ai superstiti in caso di morte;
4° le cure mediche e chirurgiche;
5° la fornitura degli apparecchi di protesi.

Art. 22.

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dello istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel titolo II.

Art. 23.

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura la inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso una indennità giornaliera nella misura di due terzi del salario giornaliero calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

Per le malattie professionali l'indennità decorre dal decimo giorno successivo a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro.

Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore e con le norme e nella misura stabilite dal regolamento.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato, fermi restando gli obblighi derivanti al datore di lavoro da disposizioni di legge o di contratto.

Art. 24.

Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro, sarà corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della indennità per inabilità temporanea una rendita di inabilità nella misura annua di metà del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 se si tratta di inabilità permanente assoluta, e una rendita proporzionalmente ridotta in rapporto al grado della inabilità se si tratta di inabilità permanente parziale purchè l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli, purchè aventi i requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, la rendita è aumentata di un decimo per la moglie e per ciascun figlio, col massimo del cinquanta per cento della rendita base.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del quindicesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale.

Art. 25.

La misura della rendita di inabilità può essere riveduta su richiesta del titolare della rendita o dell'istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di ricupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ai termini dell'articolo precedente.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del comma precedente dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio, e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può aver luogo solo due volte, una alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

Art. 26.

Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento della indennità per la inabilità temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 34.

Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa la operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dell'art. 33.

Art. 27.

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del salario:

1° il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso sono corrisposte tre annualità di rendita.

Se il superstite è il vedovo, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2° il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, se sopravviva la madre, o il padre sia nelle condizioni di cui al secondo alinea del n. 1 o comunque non sia in grado di provvedere al sostentamento della famiglia, e il venticinque per cento se si tratta di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità.

In caso di coesistenza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, la rendita complessiva non può superare il novanta per cento della rendita corrispondente a due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti;

3° in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte.

Agli effetti del presente articolo, sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparate agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Art. 28.

Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.

Art. 29.

In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia del cadavere nel minor tempo possibile. Le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

Art. 30.

Nel caso in cui una nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'art. 633 del codice di commercio e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 27 possono ottenere la liquidazione della indennità assicurata per il caso di morte.

Il termine di un anno fissato nell'art. 67 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie certe, l'istituto assicuratore cesserà il pagamento della rendita già liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio saranno regolati i rapporti fra l'istituto assicuratore, coloro che hanno riscosse le rate di rendita e colui che si credeva perduto.

Art. 31.

L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente decreto, e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a ricuperare la capacità lavorativa.

Art. 32.

L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, che l'istituto assicuratore ritenga necessarie.

L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal sindacato dei medici; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questo è designato dal segretario del sindacato predetto.

Il giudizio è promosso dall'istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.

Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte importano la perdita del diritto alle indennità.

Art. 33.

Per la esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento l'istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'istituto medesimo. Se il ricovero sia fatto in ospedali civili, per la spesa di degenza sarà applicata, quando non sia stipulata una apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.

Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, sarà a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore se avesse provveduto direttamente alla cura.

L'istituto assicuratore, anche nel caso previsto nella comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo dei propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 32 e con le modalità stabilite in detto articolo.

Art. 34.

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'istituto assicuratore ha facoltà di ridurre fino alla metà la indennità per inabilità temporanea. Nessuna riduzione, però, può essere disposta se l'assicurato ha moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui nell'art. 27 o ha a proprio carico ascendenti, ovvero se si tratta di addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima.

Art. 35.

Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'istituto assicuratore può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa.

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.

In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 32.

Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità in misura da determinarsi dal collegio stesso.

L'istituto assicuratore può anche stipulare accordi con istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.

Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33.

Art. 36.

L'istituto assicuratore è tenuto a provvedere a proprie spese alla prima fornitura delle protesi da lavoro e alla rinnovazione di esse, purchè però sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato.

Art. 37.

Nel caso che un titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità secondo il presente decreto, si procede alla costituzione di un'unica rendita nella misura e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 38.

Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, semprechè l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Le indennità sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinata la malattia.

Art. 39.

Il salario, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 40, è determinato come segue:

Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è assunta quale salario annuo la remunerazione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora però l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle rimunerazioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta eguale a trecento volte il salario medio giornaliero. Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile fare l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire mille fino ad un massimo di lire seimila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire dodicimila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire diecimila per i primi ufficiali di coperta e di macchina, e di lire ottomila per gli altri ufficiali.

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea il salario da assumere come base è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario giornaliero che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, però, il guadagno medio orario negli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Il compenso per lavoro straordinario è compreso agli effetti dei precedenti comma nel salario quando il lavoro straordinario non abbia carattere eccezionale e saltuario.

In ogni caso il salario base per la indennità per inabilità temporanea non può superare la media giornaliera di un salario annuo di lire seimila, computato l'anno di trecentosessanta giorni.

Col regolamento potranno essere stabilite altre disposizioni per la determinazione del salario in casi particolari ed in generale a complemento delle disposizioni del presente articolo.

Art. 40.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i competenti organi corporativi, possono essere stabilite, di ufficio o su richiesta degli organi predetti o dell'istituto assicuratore, tabelle di salari medi o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo e del sesto comma dell'articolo precedente.

Il regolamento stabilirà le norme per la determinazione del salario per gli equipaggi arruolati con compartecipazione agli utili o al prodotto e per altre categoria di prestatori di opere a cui non siano applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 41.

Se l'infortunato è un apprendista con o senza salario, esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 31 e le prestazioni in danaro sono così determinate:

a) la indennità per inabilità temporanea assoluta è dovuta soltanto quando sia corrisposto il salario ed è ragguagliata al salario effettivo secondo le norme dell'art. 39;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate al salario più basso percepito dalle persone assicurate, non apprendisti, occupate nella medesima lavorazione e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

Art. 42.

Se il salario effettivamente corrisposto all'infortunato è superiore a quello risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 10, l'istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo il salario effettivo, salve le sanzioni stabilite all'art. 13.

Art. 43.

Per le indennità dovute in base al presente decreto l'avente diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima.

Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. La procura in questo caso deve essere vistata dal segretario dell'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato, previo riconoscimento della legittimità dell'impedimento e della idoneità delle persone designate.

Art. 44.

Sono nulle le obbligazioni contratte per rimunerazione di intermediari che mediante compenso abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Sono puniti con l'ammenda fino a lire trecento:

a) gli intermediari che a scopo di lucro abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;

b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, com'è preveduto alla lettera *a*).

Art. 45.

Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per nessun titolo, nè può essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.

Art. 46.

L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.

TITOLO V.

Gli istituti assicuratori.

Art. 47.

L'assicurazione secondo il presente decreto è esercitata, salvo quanto dispone l'articolo seguente, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 48.

Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale fascista infortuni:

1° gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860: le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione delle maggiori indennità eventualmente spettanti secondo i contratti collettivi di lavoro ai componenti lo stato maggiore;

2° i dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni. Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto a rendere applicabili al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, le norme del presente decreto, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni;

3° i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.

Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme saranno emanate dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 49.

L'Istituto nazionale fascista infortuni e le Casse di cui all'art. 48, debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Art. 50.

L'Istituto nazionale fascista infortuni può assumere, su richiesta delle Casse di cui nell'art. 48, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel titolo IV; in tal caso le Casse predette verseranno all'Istituto nazionale fascista infortuni i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e saranno esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite le predette tabelle, sono applicate quelle formate dall'Istituto nazionale fascista infortuni ai termini dell'art. 49.

Le Casse di cui nell'art. 48, che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente decreto, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni.

TITOLO VI.

Il procedimento.

Art. 51.

Le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonchè quelle sull'attribuzione delle indennità medesime, sono, qualunque ne sia il valore, di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli iscritti in un albo speciale, che sarà formato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Allo stesso tribunale spettano le altre controversie che gli sono specificatamente devolute dal presente decreto.

Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ».

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli 9 a 19 e 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, concernente norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

Art. 52.

Quando per il limitato numero degli inscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali è ammessa la ricusazione, non sia possibile provvedere alla scelta degli esperti, ovvero per la particolare natura delle controversie non sia necessario l'intervento di essi nel collegio, il presidente può disporre, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, che si proceda senza la presenza degli esperti.

Art. 53.

L'ufficio di esperto è obbligatorio. A coloro che, debitamente invitati, non intervengano alla udienza fissata, senza giustificato motivo, è applicabile la disposizione dell'articolo 32, comma secondo, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si applicano le norme del Codice di procedura civile. Sulle domande relative decide il collegio, composto dei soli magistrati, con provvedimento non soggetto a impugnazione.

Agli esperti è dovuta una indennità di lire quaranta per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

Art. 54.

La Corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 51, è composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del collegio, fra gli iscritti nell'albo preveduto nello stesso art. 51.

Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 51, e dell'art. 53, e per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio le norme dell'art. 52. Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del collegio, questo sarà integrato con altri due magistrati della Corte designati dal presidente.

Art 55.

L'appello è ammesso solo quando l'oggetto della controversia, tenuto conto, quando occorra, della capitalizzazione a termini dell'art. 49, ecceda il valore di lire duemila.

Per la proposizione dell'appello e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro.

Art. 56.

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello è ammesso ricorso per cassazione, per i motivi indicati nell'articolo 517 del Codice di procedura civile, osservato il disposto dell'art. 21, quarto e quinto comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni.

Quando la sentenza sia cassata, il giudice a cui la causa è rinviata deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunziato.

Art. 57.

La competenza territoriale è determinata dal luogo dove è avvenuto l'infortunio o la malattia professionale si è manifestata.

Nelle controversie relative agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, l'azione deve essere proposta innanzi al tribunale del luogo dov'è situato l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Art. 58.

Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici pei quali occorrano istrumenti diagnostici, analisi di laboratorio o in genere attitudini speciali, non ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al collegio stesso.

L'incarico al perito è dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, qualora occorra, i quesiti a cui deve rispondere, nonchè il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

Anche quando, a termini del primo comma, il collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti. Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.

Art. 59.

Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del Codice di procedura civile.

Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del collegio con provvedimento non soggetto ad impugnazione e non possono mai superare le lire cinquecento.

Art. 60.

Nel caso di controversia sul diritto all'indennità ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, le parti interessate, con atto da omologarsi dal tribunale, possono deferire la risoluzione della controversia ad un collegio di arbitri, composto di tre esperti, che nella seconda ipotesi debbono essere tra medici, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo dalle parti stesse fra persone di particolare competenza, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale. Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

Il presidente del tribunale liquida il compenso a ciascuno degli arbitri predetti in una somma non inferiore a lire venti e non superiore a lire centoventi per i due arbitri e non inferiore a lire quaranta e non superiore a lire centottanta per il terzo arbitro, e fissa in quale proporzione esso debba stare a carico dell'Istituto assicuratore e dell'infortunato.

TITOLO VII.

L'assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

Art. 61.

Presso l'Istituto nazionale fascista infortuni è istituita una speciale gestione avente per iscopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale alla assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto abbiano subito o subiscano una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

Art. 62.

La speciale gestione provvede all'attuazione dei propri scopi coi seguenti mezzi:

1° un contributo sotto forma di addizionale dei premi o contributi di assicurazione, pagati in base al presente decreto, nella misura non superiore al 2 per cento, che sarà stabilita nel mese di novembre di ciascun anno per l'anno seguente dal Ministero delle corporazioni su proposta del comitato di cui all'art. 63;

2° un contributo nella misura di cui al n. 1 che sarà versato alla speciale gestione, nei modi e termini stabiliti nel regolamento, dalle Casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

3° le donazioni, lasciti ed elargizioni di terzi.

Ai contributi di cui al n. 1 si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto per i premi e contributi di assicurazione.

Art. 63.

Alla speciale gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro è preposto un Comitato composto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista infortuni, da due membri del Consiglio di amministrazione del detto Istituto scelti l'uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro e l'altro fra quelli dei prestatori d'opera, dal membro medico del Consiglio predetto, dal direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, dal rappresentante delle Casse infortuni della gente di mare, da due rappresentanti delle Casse infortuni agricoli, scelti uno fra i datori di lavoro agricolo e uno fra i lavoratori agricoli, dal direttore generale dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

Il regolamento stabilirà i poteri e le norme per il funzionamento del Comitato predetto e della speciale gestione.

Art. 64.

Il Comitato di cui all'art. 63 ha facoltà di stabilire che nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità si applichino le disposizioni dell'art. 34.

Art. 65.

L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, con sede in Milano, costituito con legge 19 luglio 1929, n. 1416, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il suo patrimonio è trasferito alla speciale gestione costituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, che subentrerà al soppresso Istituto nelle funzioni già da esso esplicate.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali, transitorie e finali.

Art. 66.

La tutela e l'assistenza dei lavoratori infortunati e dei loro aventi causa, tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, sono affidate alle Associazioni professionali che rappresentano giuridicamente i lavoratori stessi, osservate peraltro le norme generali del patrocinio degli avvocati e procuratori.

Presso le Associazioni professionali di lavoratori e gli enti o istituti ai quali queste abbiano eventualmente delegato le funzioni di assistenza in base alla facoltà prevista dalla dichiarazione XXIX della Carta del lavoro, saranno tenuti appositi elenchi di avvocati e procuratori, nei quali elenchi i lavoratori infortunati ed i loro aventi causa potranno scegliere i professionisti cui essi intendano affidare il patrocinio dei propri interessi.

Le norme per la tenuta, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al precedente comma saranno emanate, sentito il Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Art. 67.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Le azioni spettanti all'istituto assicuratore in forza del presente decreto verso i datori di lavoro o verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dalla azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 4 e 5.

La prescrizione dell'azione, di cui al primo comma, è interrotta quando gli aventi diritto alla indennità, ritenendo trattarsi di infortunio regolato dalle leggi per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle leggi medesime.

Il giudizio civile di cui all'art. 5 non può istituirsi dopo trascorso un anno dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui nell'art. 5 si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.

Art. 68.

È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

I contravventori alle disposizioni dei comma precedenti sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Se la contravvenzione sia stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 6 del regolamento generale per la igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, l'ammenda è da lire duecento a lire mille.

Art. 69.

È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità od a scemarne la misura stabilita nel presente decreto.

Le transazioni concernenti il diritto alla indennità o alla misura di essa, che abbiano luogo fuori del procedimento preveduto nel titolo VI, non sono valide senza la omologazione del tribunale. All'omologazione si provvede in camera di consiglio.

Art. 70.

Le somme riscosse per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 71.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonchè tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

Per le sentenze e per i verbali di conciliazione sono dovuti i diritti seguenti:

a) cinquanta centesimi per le controversie di valore non superiore a lire cinquanta;

b) lire una per le controversie di valore superiore a lire cinquanta ma non a lire cento;

c) lire due per ogni cento lire in più di valore.

Sono anche esenti da tasse di bollo e registro e dalle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto stesso.

Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale fascista infortuni e delle Casse di cui nell'art. 48, e donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti da tasse di bollo, registro ed ipotecarie.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali dei loro fondi e le rendite da essi liquidate.

Gli atti e i contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse predette per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora, però, tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato *A*, al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dall'Istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, numero 1396.

Art. 72.

Gli impiegati dell'Istituto nazionale fascista infortuni sono equiparati a quelli dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Art. 73.

Con successivi Regi decreti saranno emanate le ulteriori disposizioni che, anche ad integrazione delle norme del presente decreto, potranno occorrere per l'attuazione di quanto è disposto nell'art. 1 della legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Per la violazione delle norme del regolamento predetto potrà essere comminata, nello stesso regolamento, la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Le norme per la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali saranno approvate con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva permanente sulla legislazione del lavoro.

Art. 74.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero delle corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale nei cui confronti la vigilanza è esercitata a mezzo delle capitanerie di porto e degli uffici del lavoro portuale.

Art. 75.

Le disposizioni del titolo VI del presente decreto avranno attuazione dopo formati gli albi degli esperti medici, previsti nell'art. 51, con decorrenza dal giorno che sarà stabilito con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso Regio decreto potranno essere date le norme transitorie e ogni altra norma occorrente per l'attuazione delle disposizioni anzidette.

Art. 76.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1936. Da questa data per la materia regolata dal presente decreto cessano di aver vigore, salvo quanto dispone il comma seguente, le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e delle successive modificazioni, il R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, ed i rispettivi regolamenti, il titolo V del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604, e l'art. 537 del Codice di commercio per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro indennizzabili in base al presente decreto.

Per gli infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1936 e per le malattie professionali manifestatesi entro tale data continueranno ad osservarsi le disposizioni anteriori, salvo quanto sia diversamente disposto per il procedimento dal Regio decreto di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935 - A. XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 15. — MANCINI.

Allegato

Tabella delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione, delle lavorazioni corrispondenti e del periodo massimo d'indennizzabilità di ciascuna delle malattie stesse dalla cessazione del lavoro.

Malattie	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
1) *Intossicazione da piombo, sue leghe e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni*: anemia saturnina; arteriosclerosi, cardiopatie, di origine saturnina; colica saturnina; encefalopatie saturnine, lesioni oculari di origine saturnina; mialgie, artralgie, artriti, gotta, di origine saturnina; nefrite saturnina; paralisi saturnine neuriti saturnine; [illegible] saturnina.	*a*) Trattamento dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di zinco. *b*) Fusione del vecchio zinco e del piombo in pani. *c*) Fabbricazione di oggetti di piombo o di leghe di piombo. *d*) Lavori delle industrie poligrafiche nei quali si impiegano piombo o leghe di piombo. *e*) Fabbricazione di composti di piombo. *f*) Fabbricazione e riparazione di accumulatori. *g*) Preparazione e impiego di smalti e vetrine contenenti piombo. *h*) Lavori di pulimento con limature di piombo o con impasti piombiferi. *i*) Lavori di pittura che importino la preparazione o la manipolazione di intonaci, di mastici o di tinte contenenti colori di piombo, o l'impiego e l'applicazione abituali di essi. *l*) Fonderie di caratteri da stampa.	Un anno
2) *Intossicazione da mercurio, sue amalgame e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni*: anemia mercuriale; stomatite, gastro-enterite, di origine mercuriale; tremori, paralisi, psicosi, di origine mercuriale; polineuriti.	*a*) Trattamento dei minerali di mercurio fino all'imbottigliamento del metallo. *b*) Fabbricazione di composti di mercurio. *c*) Fabbricazione di apparecchi a mercurio di misura o di laboratorio. *d*) Preparazione delle materie prime per l'industria dei cappelli (secretaggio del pelo dei cappelli). *e*) Doratura a fuoco con impiego di mercurio. *f*) Fabbricazione delle capsule al fulminato di mercurio. *g*) Argentatura delle lastre da specchio con impiego di mercurio.	Un anno
3) *Intossicazione da fosforo bianco (o giallo), con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni*: fosforismo generale con disturbi dell'apparato digerente, con anemia, da intossicazione generale da fosforo; necrosi fosforica del mascellare, altre affezioni fosforiche delle ossa.	*a*) Fabbricazione di fuochi d'artifizio e di miccie per mina con fosforo bianco. *b*) Fabbricazione di composti di fosforo. *c*) Fabbricazione delle pasta fosforica.	Due anni
4) *Intossicazione da solfuro di carbonio, con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni*: anemia da solfocarbonismo; nevriti, paralisi, psicopatie, da solfocarbonismo.	*a*) Fabbricazione del solfuro di carbonio. *b*) Estrazione di olii, di grassi, di essenze o di resine mediante il solfuro di carbonio. *c*) Trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successive operazioni fino al primo essiccamento che viene eseguito immediatamente dopo il lavaggio. *d*) Vulcanizzazione a freddo e soluzione del cautchouc con solfuro di carbonio.	Un anno

Malattie	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
5) *Intossicazione da benzolo e omologhi, derivati nitrati e clorati del benzolo e omologhi, e derivati aminici degli idrocarburi benzenici, con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni*: anemia, emorragie, nevriti da benzolo e omologhi, e derivati nitrati e clorati del benzolo e omologhi; disturbi e tumori vescicali da derivati aminici degli idrocarburi benzenici.	*a*) Produzione del benzolo e omologhi, dei nitro-amino alogeno derivati del benzolo e dei suoi omologhi. *b*) Lavorazioni nelle quali si impiega il cautchouc in soluzione di benzolo. *c*) Fabbricazione di profumi e di saponi in cui s'impiegano derivati del benzolo. *d*) Industrie tipografiche (rotocalcografia). *e*) Fabbriche nelle quali si preparano o si usano anilina, toluidina, scilidina, fenilendiamina, parafenilendiamina, toluilendiamina.	Un anno
6) *Anchilostomiasi nelle seguenti manifestazioni*: anemia da anchilostoma; turbe gastro-intestinali da anchilostomiasi.	*a*) Lavori nelle miniere, nelle cave di argilla o sottoterra, nelle gallerie e nelle fornaci di laterizi.	Sei mesi

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. **1766.**
Agevolezze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, con successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;

Visto il Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030 e successive modificazioni ed il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare lo sviluppo del turismo aereo nel Regno, nonchè la preparazione e l'allenamento dei piloti civili di aeromobili;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Scuole civili di pilotaggio aereo esistenti presso il Reale Aereo Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome è concessa l'esenzione dai dazi doganali, dalla tassa di vendita e, nei Comuni ove siano applicati, dalle imposte o dai dazi di consumo, sui carburanti e sui lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

L'esenzione è limitata ad un quantitativo annuo di carburanti e di lubrificanti da determinarsi per ciascun esercizio finanziario dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'aeronautica.

La stessa esenzione è consentita a favore dei piloti turisti nazionali per i carburanti e i lubrificanti da essi consumati nella loro attività di volo, in via di esperimento fino al 31 dicembre 1936, ed entro i limiti da stabilirsi col decreto di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'aeronautica, saranno stabilite le condizioni e le norme per la concessione di cui al precedente articolo, nonchè per la vigilanza, il controllo e l'accertamento di effettivo impiego dei carburanti e dei lubrificanti ammessi in franchigia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 365, foglio 57. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 5 settembre 1935-XIII, n. 1767.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, del patrimonio delle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti del commercio.

N. 1767. R. decreto 5 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti del commercio, viene devoluto a favore della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 5 settembre 1935-XIII, n. 1768.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista degli industriali, del patrimonio della cessata Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne.

N. 1768. R. decreto 5 settembre 1935, col quale, sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione della cessata Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, viene devoluto a favore della Confederazione fascista degli industriali.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1769.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista degli industriali, del patrimonio delle Unioni fasciste delle imprese di comunicazioni interne.

N. 1769. R. decreto 12 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle Unioni fasciste delle imprese di comunicazioni interne, già aderenti alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, viene devoluto a favore della Confederazione fascista degli industriali.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1301 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Praxmarer Elisa;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Praxmarer Elisa fu Luigi e Elisa Weiglmair, nata a S. Leonardo in Passiria il 17 settembre 1895, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Praxmarer in « Pancirolli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alle figlie Editta e Maria Edvige.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3709)

N. 1296 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Fill Filomena;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Fill Filomena fu Teresa, nata a Castelrotto il 18 maggio 1863, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fill in « Villa ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3710)

N. 1297 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Obkircher Giovanni;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Obkircher Giovanni di Maria, nato a Lana il 28 settembre 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Obkircher in « Chiesa ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Braun Maria di Giorgio ed ai figli Frida, Maria, Anna, Giuseppina, Luigi, Teresa e Marta.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(3711)

N. 1299 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pircher Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate apposizioni;

Decreta:

Al signor Pircher Giuseppe fu Giuseppe e Weiss Maria, nato a Lana il 14 gennaio 1892, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pircher in « Pancheri ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Alexander Anna fu Enrico ed ai figli Giuseppe e Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(3712)

N. 1583 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vigl Vincenzo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Vigl Vincenzo fu Anna, nato a Bolzano il 26 maggio 1892, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Vigl in « Vigili ».
Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(3787)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215.

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 ottobre 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,33
Inghilterra (Sterlina)	60,50
Francia (Franco)	81,10
Svizzera (Franco)	400,50
Argentina (Peso carta)	3,35
Belgio (Belga)	2,0775
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	51 —
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9358
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2987
Polonia (Zloty)	232,50
Spagna (Peseta)	168,30
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,875
Id. 3,50 % (1902)	68.375
Id. 3 % lordo	50,875
Prestito redimibile 3,50 % 1934	67,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	8[illegible],10
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	92,875
Id. id. 5 % id. 1941	92,875
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	84,375
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	82,625

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.